

**VERBALE DI ACCORDO CIGD
"COVID 19"**

In data 31 marzo 2020, in modalità telematica secondo le previsioni del Decreto Legge n 17 del 18 marzo 2020, si sono incontrati al fine di dare attuazione all'esame congiunto:


- la Società **Asak & Co. Spa** nella persona del legale rappresentante, La Sig.ra Barbara Dalla Rosa, assistita dal Consulente del Lavoro il dott. Francesco Saverio Sulpasso;
- il Sig. **Andrea Montagni** per **Filcams Cgil nazionale**, in rappresentanza dei lavoratori;
- la Sig.ra **Stefania Chicca** per **Fisascat Cisl nazionale**, in rappresentanza dei lavoratori;
- il Sig. **Antonio Vargiu** per **UilTucs**, in rappresentanza dei lavoratori;

PREMESSO CHE

La società **Asak & Co. Spa**, con sede legale in **Bussolengo (VR)**, esercita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di calzature e pelletteria di ogni genere con l'ausilio di punti vendita dislocati in 10 regioni dello Stato italiano, precisamente in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Con un numero totale di dipendenti così collocati: (segue ALLEGATO 1 con numero, ripartizione per unità lavorativa, natura del rapporto di lavoro full time, tempo parziale, apprendistato, contratti a termine).

In seguito allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus COVID-19, il quale ha comportato, anche in seguito a provvedimenti normativi tra cui ordinanze regionali, la chiusura dei negozi dedicati alla vendita al dettaglio facendo registrare conseguentemente un grave calo delle vendite, la società, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori, ha dovuto necessariamente presentare una domanda di intervento degli ammortizzatori sociali, compiuta attraverso la comunicazione di richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 148 del 2015, inviata in data 13/03/2020, con la quale l'azienda richiedeva l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso e impreveduto, determinato dall'emergenza COVID-19.

Tale richiesta di integrazione è stata avanzata nella speranza che, nell'ambito di tale emergenza epidemiologica, la quale ha portato conseguenze negative per lo svolgimento dell'attività e per lo stato economico aziendale, nonché per l'attività dei lavoratori che, per obblighi di legge e motivi di sicurezza, sono stati necessariamente sospesi e/o sono stati oggetto di riduzione oraria già a partire dal 23/02/2020 nelle zone definite all'allegato 2 del DPCM del 1 marzo 2020, fossero individuate dal



Governo ulteriori misure di sostegno all'azienda ed ai lavoratori.

In data odierna è possibile constatare che, in seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la società firmataria, per Sua tipologia, sembra avere la possibilità di fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga secondo quanto previsto dall'art. 22 del citato decreto, in luogo della Cassa Integrazione Straordinaria.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

di ricorrere ad un periodo di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga secondo quanto stabilito dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, oppure ad altro ammortizzatore sociale qualora lo prevedano nuove norme di legge oppure diverse indicazioni del Ministero del Lavoro, con riduzione dell'orario di lavoro e/o sospensione a zero ore, per n. 91 dipendenti a decorrere dal 01 marzo 2020 per un periodo di 9 settimane, entro i limiti stabiliti dal suddetto decreto. Tali periodi potranno essere utilizzati anche via non continuativa, entro i termini stabiliti dagli accordi regionali e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del lavoro.

Nel limite delle esigenze tecniche e compatibilmente con le capacità professionali, la società attiverà una rotazione tra il personale con equipollenti mansioni. In caso di sospensione a zero ore non sarà possibile effettuare tale rotazione.



Per il personale amministrativo, presente presso la sede di Bussolengo (VR), si attiveranno le previsioni legislative in materia di Smart Working e, qualora ciò non fosse possibile, subentrerà l'intervento dell'ammortizzatore sociale, anche a zero ore.

Al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della Cassa integrazione in Deroga, o di altro ammortizzatore sociale eventualmente previsto, si è già dato atto alla fruizione delle ferie e dei permessi residui, relativamente agli anni precedenti e di quanto effettivamente maturato nel corso dei primi mesi del 2020.

Il trattamento viene concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 6 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 oppure secondo alle eventuali previsioni che possono essere stabilite da ulteriori interventi normativi.

Le parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19. Le parti si metteranno in contatto per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente verbale che si rendessero necessarie.

Le parti si danno atto che con il presente accordo è stata realizzata la procedura di consultazione sindacale secondo le previsioni di legge.



Letto, confermato e sottoscritto

ASAK & CO. S.P.A.

Barbara Dalla Rosa
Barbara Dalla Rosa

Andrea Montagni – FILCAMS CGIL

Andrea Montagni

Stefania Chicca – FISASCAT CISL

Stefania Chicca

Antonio Vargiu – UILTUCS UIL

Antonio Vargiu